

FOGLIO INFORMATIVO

LIBRETTO DI RISPARMIO Libretto di risparmio vincolato 12 mesi

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO - ORTISEI SOC. COOP.
VIA O.-V.-WOLKENSTEIN 9/A - 39040 - CASTELROTTO
Tel: 0471/711711
Fax: 0471/705375
E-Mail: castelrotto.ortisei@raiffeisen.it
PEC: pec08056@raiffeisen-legalmail.it
Sito internet: www.raiffeisen.it/castelrotto-ortisei

Numero di iscrizione all'albo delle banche: 3650-9.0
aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Coop. e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 415/96
Membro del sistema di tutela istituzionale Raiffeisen Südtirol IPS

CHE COSA È IL LIBRETTO DI RISPARMIO

Con il deposito a risparmio la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato a scadenza determinata).

Al deposito a risparmio è collegato un libretto nominativo che deve essere esibito ad ogni operazione e sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati.

I prelevamenti possono essere eseguiti dall'intestatario del rapporto o da chi sia stato da questi espressamente delegato.

Rischi principali (generici e specifici):

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.
- Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. [Per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.]

In applicazione della Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), emanata per prevenire e gestire le crisi di banche e imprese di investimento, a partire dal 01.01.2016 i depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese per la parte eccedente l'importo di € 100.000 possono essere sottoposte al c.d. "Bail-in". Pertanto, tali depositi, in caso di risoluzione della Banca, potrebbero essere utilizzati per coprire le perdite della Banca nell'ordine dopo che siano stati utilizzati i) azioni ed altri strumenti rappresentativi di capitale ii) obbligazioni subordinate e iii) obbligazioni non subordinate e depositi interbancari e delle grandi imprese.

Informazioni dettagliate sono contenute nel foglio "Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi bancarie", a disposizione in tutte le filiali della Banca e consultabile sul sito internet della Banca (www.raiffeisen.it/castelrotto-ortisei).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Vincolo

Il deposito è vincolato per 12 mesi.

VOCI DI COSTO

Tasso al lordo della ritenuta fiscale (nella misura prevista dalla legge)

Interessi creditorî a tasso variabile

Tasso nominale annuo	Esempio al 01.06.2026: 1,764 per cento
Calcolo del tasso nominale annuo	Euribor 12 mesi act/360

	media percentuale dei mesi di giugno / dicembre -0,500 punti percentuali (Spread)
Periodicità dell'adeguamento al tasso d'interesse di riferimento	semestralmente l'ultimo giorno dei mesi di giugno / dicembre
Tasso d'interesse di riferimento	"Euribor 12 mesi act/360" media percentuale di dicembre 2025 (2,26400 per cento) Il parametro "Euribor 12 mesi act/360" è pubblicato sulla stampa specializzata ("Il Sole 24 Ore"). Laddove il tasso di riferimento come oggi applicato non dovesse essere più rilevato, le parti concordano di applicare il tasso di riferimento sostitutivo come individuato dalla Banca sulla base del piano di sostituzione dalla medesima adottato ai sensi dell'art. 28 (2) del Regolamento (UE) 2016/1011. Lo Spread e l'arrotondamento rimangono invariati. Il suddetto piano di sostituzione è pubblicato per consultazione sul sito web della Banca.
Misura minima del tasso creditore	0,300 per cento
Valore del tasso, rapportato su base annua, in caso di capitalizzazione annuale degli interessi pari al	1,764 per cento
Penalità sugli importi prelevati in anticipo rispetto alla scadenza del vincolo (considerando il periodo di tempo fino alla scadenza e al massimo nella misura degli interessi netti)	1,000 per cento
Spese	
Spese massimali per ogni atto o intervento relativo a procedure di ammortamento (sono escluse le spese dovute direttamente per la procedura di ammortamento, le quali devono essere pagate in aggiunta dal cliente)	350,00 euro
Consegna di documenti (per documento)	3,00 euro
Ricerca per ordine del Cliente (per ora)	30,00 euro
Imposte	
Imposta di bollo	nella misura prevista dalla legge
Limite giornaliero	
Preavviso per prelievi superiori al disponibile giornaliero	5 giorni di banca
Capitalizzazione degli interessi	
Gli interessi vengono capitalizzati il 31/12 di ciascun anno. Il calcolo degli interessi avviene sulla base dell'anno solare (365 giorni).	

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se il libretto non è vincolato, al Cliente ed alla Banca spetta il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 1 giorni. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo. Se il libretto è vincolato a scadenza determinata per questo periodo non è possibile recedere dal contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il rapporto contrattuale cessa con la restituzione del libretto di risparmio. La chiusura è immediata, se il limite disponibile giornaliero non è superato, altrimenti il preavviso è di 1 giorni.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO - ORTISEI SOC. COOP., VIA O.-V.-WOLKENSTEIN 9/A, 39040 CASTELROTTO, pec08056@raiffeisen-legalmail.it, castelrotto.ortisei@raiffeisen.it, fax: 0471/705375).

Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione ovvero, in caso di servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Per ulteriori informazioni si consulti il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure si contatti una Filiale della Banca d'Italia o la Banca.

Il Cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).

Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato, mediazione presso soggetto autorizzato e designato in contratto o citato procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario-ABF); ciò ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.

LEGENDA

Capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati in conto, producendo ulteriori interessi.
Spese di liquidazione	Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze e spese.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.

INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla tutela dei depositi	
I depositi presso la CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO - ORTISEI SOC. COOP. sono protetti da:	Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD) (1)
Limite della tutela:	100.000 euro per depositante e per banca (2)
Se possiede più depositi presso la stessa banca:	Tutti i Suoi depositi presso la stessa banca vengono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro (2).
Se possiede un conto congiunto con una o altre persona/ e:	Il limite di 100.000 euro si applica separatamente a ciascun depositante (3).
Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca:	Sette giorni lavorativi
Valuta del rimborso:	Euro
Contatto:	Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Via d'Azeglio, 33 00184 Roma Tel.: +39 06/9293 5629 E-mail: info.fongar@fgd.bcc.it PEC: info.fongar@pec.fgd.bcc.it
Per maggiori informazioni:	www.fgd.bcc.it

Informazioni supplementari

(1) Sistema responsabile della tutela dei Suoi depositi.

Il Suo deposito è tutelato da un sistema istituito ex legge e per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza della Sua banca, i Suoi depositi vengono rimborsati fino a 100.000 euro.

(2) Limite generale di tutela.

Se un deposito è indisponibile perché una banca non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 euro per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso la stessa banca sono sommati per determinare il livello di tutela. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 euro e un conto corrente di 20.000 euro, gli saranno rimborsati 100.000 euro.

Tuttavia, i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro.

In taluni casi i depositi sono protetti oltre 100.000 euro. Il limite di 100.000 euro non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

(3) Limite di tutela per conti congiunti.

In caso di conti congiunti, il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante.

(4) Rimborso.

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è:

Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Via d'Azeglio, 33

00184 Roma

Tel.: +39 06/9293 5629

E-mail: info.fongar@fgd.bcc.it

PEC: info.fongar@pec.fgd.bcc.it

Sito internet: www.fgd.bcc.it.

Il Fondo di Garanzia dei Depositanti rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 euro) entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia. Il depositante potrà quindi recarsi direttamente presso uno qualsiasi degli sportelli indicati dal Fondo, con comunicazione effettuata sia attraverso il proprio sito web e il sito web della banca, sia sulle principali testate a diffusione nazionale e locale.

In caso di mancato rimborso entro tale termine si consiglia di prendere contatto con il Fondo di Garanzia dei Depositanti, in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Il diritto al rimborso si estingue decorsi cinque anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa

della banca. La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.fgd.bcc.it.

Ulteriori informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono tutelati dai sistemi di garanzia dei depositi. Vi sono, tuttavia, alcuni depositi espressamente esclusi dal rimborso che, ai sensi dell'art. 96-bis.1 del d.lgs. n. 385 del 01/09/1993 sono:

- a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- b) i fondi propri della banca;
- c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale (confisca);
- d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di antiriciclaggio;
- e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

La Sua banca Le comunicherà, su richiesta, se taluni prodotti sono o meno tutelati. La tutela dei depositi deve essere indicata dall'ente creditizio anche sull'estratto conto.

Desideriamo, inoltre, informarLa che, in aggiunta alla tutela fornita dal fondo di garanzia dei depositi, si applica la tutela fornita dal sistema di tutela istituzionale a cui il Suo ente creditizio ha aderito. Si tratta del Raiffeisen Südtirol IPS, gestito dalla Raiffeisen Südtirol IPS Cooperativa.

L'IPS Raiffeisen Südtirol è il sistema di tutela istituzionale delle Casse Raiffeisen dell'Alto Adige. Un'IPS ("institutional protection scheme") è definito dal Regolamento sui requisiti prudenziali (CRR) come un accordo di responsabilità contrattuale o statutario che tutela gli enti associati e, in particolare, garantisce che essi abbiano la liquidità e la solvibilità necessarie per evitare un eventuale fallimento. A tal fine, Raiffeisen Südtirol IPS dispone di un fondo di tutela che può essere utilizzato per tali scopi e in conformità alle disposizioni legali e statutarie a sostegno delle banche aderenti.

L'accordo di responsabilità e il relativo fondo di tutela forniscono un'ulteriore tutela per la continuità dell'istituto aderente e quindi indirettamente anche per i suoi clienti.